

considerando che, ai fini del risanamento e della ristrutturazione dell'economia in corso e di una gestione efficace del programma, occorre adottare un'impostazione pluriennale;

considerando che l'assistenza per il risanamento e il rilancio dell'economia possono richiedere specifici tipi di competenze disponibili in particolare nei paesi beneficiari di PHARE e in certi altri Stati;

considerando che la fornitura continua di assistenza tecnica contribuirà a realizzare gli obiettivi della Comunità;

considerando che, per l'adozione del presente regolamento, i trattati non prevedono poteri d'azione diversi da quelli di cui all'articolo 235 del Trattato CEE e all'articolo 203 del Trattato CEEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Un programma di assistenza per la riforma ed il rilancio dell'economia degli Stati elencati nell'allegato I, qui di seguito denominati « Stati beneficiari », è eseguito dalla Comunità dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1995 secondo i criteri previsti dal presente regolamento. L'assistenza si concentra sui settori e, se del caso, su talune zone geografiche prescelte in cui essa può svolgere un ruolo determinante e avere un effetto dimostrativo a sostegno del processo di riforma.

Il livello e l'intensità dell'assistenza tengono conto dell'entità e del progresso degli sforzi in materia di riforme. Le modalità dell'assistenza sono stabilite con la procedura di cui all'articolo 8, paragrafi 2 e 3.

Articolo 2

Gli Stati beneficiari elencati nell'allegato I beneficiano dell'assistenza tecnica TACIS purché non beneficino dell'aiuto finanziario ai sensi del regolamento (CEE) n. 443/92.

Articolo 3

L'autorità di bilancio determina gli stanziamenti disponibili per ogni esercizio finanziario, nel rispetto dei principi di sana gestione finanziaria di cui all'articolo 2 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, e tenendo debitamente conto delle prospettive finanziarie e della disciplina di bilancio.

Articolo 4

1. Il programma di cui all'articolo 1 assume la forma di un'assistenza tecnica alle riforme economiche in corso negli Stati beneficiari per misure intese ad operare la tran-

sizione all'economia di mercato e quindi a rafforzare la democrazia. Inoltre, caso per caso, e con la procedura di cui all'articolo 8, paragrafi 2 e 3 essa copre il congruo costo delle forniture necessarie all'attuazione dell'assistenza tecnica. In casi particolari come i programmi di sicurezza nucleare, si può inserire un significativo elemento di approvvigionamento.

La Comunità copre i costi dei progetti in valuta locale solo nella misura strettamente necessaria.

2. L'assistenza copre anche le spese relative alla preparazione, all'attuazione, al controllo e alla valutazione della realizzazione delle azioni nonché le spese riguardanti l'informazione.

3. L'assistenza tecnica si concentra in particolare sui settori indicativi di cui all'allegato II tenendo conto dell'evolversi del fabbisogno dei beneficiari.

Nel progettare ed eseguire i programmi sono tenuti in debito conto i fattori ambientali.

4. Le azioni da finanziare a titolo del presente regolamento vengono scelte tra l'altro in funzione delle preferenze espresse dai beneficiari nonché in base ad una valutazione della loro efficacia ai fini della realizzazione degli obiettivi che l'assistenza comunitaria si prefigge.

5. La cooperazione tecnica è attuata su base decentrata. I beneficiari finali dell'assistenza comunitaria sono strettamente associati alla valutazione e all'esecuzione dei progetti.

La Commissione e gli Stati membri coordinano periodicamente, anche in loco, i loro contatti con gli Stati beneficiari, sia nella fase di definizione che nella fase di esecuzione dei programmi.

6. Su richiesta di uno Stato beneficiario, in via eccezionale possono essere forniti aiuti umanitari nonché assistenza tecnica finalizzata alla loro attuazione.

Le misure al riguardo sono decise con urgenza secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafi 2 e 3.

7. Se viene a mancare un elemento fondamentale per il proseguimento della cooperazione, su proposta della Commissione il Consiglio può deliberare, a maggioranza qualificata, in merito alle misure relative all'assistenza da fornire ad uno Stato beneficiario.

Articolo 5

1. L'assistenza comunitaria è erogata in forma di aiuti non rimborsabili, da versare in quote successive a mano a mano che saranno realizzate le azioni.

2. Le decisioni di finanziamento e tutti i contratti stipulati nel loro ambito prevedono espressamente, tra l'altro, l'esecuzione di controlli da parte della Commissione e della Corte dei conti, se del caso in loco.